



*Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento ed ai criteri concordati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per i Porti, al fine di semplificare e di armonizzare gli obblighi comunicativi delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime,

**Dispone:**

### ***1. Modalità di comunicazione dei dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime***

1.1. Per le comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime, i soggetti obbligati di cui al punto 2 a decorrere dal 1° gennaio 2013 si avvalgono esclusivamente del Sistema Informativo Demanio marittimo (in seguito S.I.D.), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per i Porti, curandone il corretto aggiornamento dei dati, attraverso l'acquisizione del modello di domanda normalizzata (DO.RI. – DOcumentazione RIchiedente), disponibile sul sito internet del predetto Ministero.

### ***2. Soggetti obbligati***

2.1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione per tutte le Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime.

2.2. L'adempimento di cui al punto 1.1 configura per i soggetti obbligati l'avvenuto adempimento dell'obbligo della comunicazione prevista dal punto 1.1, lettera c), del

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006, riguardante, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1999, le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

### ***3. Termini per l'invio della comunicazione***

3.1. I soggetti di cui al punto 2.1 comunicano al S.I.D. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per i Porti, i dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime entro il 31 gennaio dell'anno successivo al rilascio o rinnovo dell'atto concessorio.

3.2. In sede di prima applicazione, i dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011 sono comunicate al S.I.D., entro il 31 dicembre 2012.

### ***Motivazioni***

Con il presente provvedimento vengono semplificati e armonizzati gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime, connessi all'obbligo di comunicazione telematica all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

Infatti è previsto che, in luogo della comunicazione anzidetta, le Pubbliche Amministrazioni interessate si avvalgono del Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per i Porti, il cui utilizzo è totalmente gratuito.

Il S.I.D., in particolare, è uno strumento informatico che consente l'acquisizione delle domande di concessione presentate dai cittadini e la gestione della relativa istruttoria, nonché la conoscenza, sull'intero territorio nazionale, dello stato d'uso del demanio marittimo, insieme con procedure automatizzate di aggiornamento delle informazioni *on line* da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti

Pertanto, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al S.I.D. le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime entro il 31 gennaio dell'anno successivo al rilascio o rinnovo dell'atto concessorio.

In sede di prima applicazione, le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011 devono essere comunicate al S.I.D., entro il 31 dicembre 2012.

Per l'omissione delle comunicazioni al Sistema Informativo Demanio marittimo ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

## ***Riferimenti normativi***

### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1).

### *b) Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1973, n. 268, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti (art. 6, primo comma, lettera e); art. 7, primo comma; art. 8; art. 13).

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2006, n. 248, riguardante la trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Decreto ministeriale 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1999, n. 234, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92, (art. 105, comma 2, lettera l).

Codice della navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni (art. 28; art. 36).

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174 (art. 154, comma 5).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 maggio 2012

Attilio Befera

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993.*